

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

TITOLO I

LA LEGA E LE SOCIETÀ

Art. 1 - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega, quale associazione di categoria di società, affiliate alla FIGC, agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle NOIF, sono di competenza della FIGC.
3. In particolare, la Lega:
 - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento;
 - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, i Campionati di Serie A e Serie B, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera;
 - c. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e ne fissa date ed orari;
 - d. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - e. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi;
 - f. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;

- g. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
- h. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
- i. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
- j. rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla licenza:

ja) per la diffusione sul solo territorio italiano:

- dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento, la trasmissione d'immagini di gare nei seguenti termini dilatori:
 - a) non prima delle ore 18 quanto alle partite che abbiano inizio entro le ore 15.00 in Serie A e entro le ore 16.00 in Serie B;
 - b) non prima delle ore 20,30 quanto alle partite che abbiano avuto inizio in orario pomeridiano successivo alle ore 15.00 in Serie A e alle ore 16.00 in Serie B;
 - c) non prima di dieci minuti dopo la conclusione delle partite che abbiano inizio dalle 20.30 in poi;
- dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B;

jb) per la diffusione senza limitazioni territoriali:

- dei diritti televisivi, sia in chiaro che in forma codificata, e radiofonici della Coppa Italia.

In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, sia per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di Serie A e B, sia per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia.

- k. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;

- l. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC da parte delle società stesse;
 - m. fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere j. e k., rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
 - n. svolge le attività previste dall' art. 2.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo le presenti norme.
 5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lettera f) dello Statuto Federale.
 6. L'esercizio sociale della Lega ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo

Art. 2 - Archivio digitale

1. La Lega, anche quale effetto di pregressi contratti dalla stessa stipulati in rappresentanza delle società, dispone di supporti audiovisivi contenenti le immagini e i suoni delle gare ufficiali disputate nel corso di varie Stagioni Sportive dalle squadre delle Società associate (di seguito, tali supporti, Archivio Digitale).
2. La Lega intende arricchire e incrementare nel tempo l'Archivio Digitale, i cui supporti saranno messi a disposizione di ciascuna singola società per la costituzione da parte di quest'ultima di una propria library ed utilizzata dalla stessa Lega ai soli fini di cui al successivo comma 4, ad esso adibendo idonei locali, per la realizzazione delle finalità specificate nei successivi commi. Onde realizzare tale incremento, la Lega prenderà gli opportuni contatti e stipulerà gli opportuni accordi con i soggetti che dispongono dei materiali audiovisivi riferiti a gare ufficiali disputate nel maggior numero possibile di Stagioni Sportive. I costi necessari per lo svolgimento delle predette attività anche d'incremento saranno autorizzati dall'Assemblea Generale che delibererà anche sui criteri di distribuzione di detti costi tra le Società.
3. Devono intendersi quali prodotti collettivi ai fini del successivo comma 4, quelli che, nell'ambito del solo home video e delle opere multimediali a contenuto informativo (e dunque con esclusione, a titolo esemplificativo, di quelle opere non a contenuto informativo, tra cui i prodotti c.d. gaming, videogiochi, giochi in scatola, etc.) abbiano ad oggetto intere manifestazioni ufficiali (per esempio, il Campionato Italiano) già interamente concluse e che, per l'effetto, non siano e non possano essere percepiti da terzi quali prodotti riferiti o riferibili, ovvero dedicati, a una o più Società identificabili come singole unità (di seguito, Prodotti Collettivi).
4. I Prodotti Collettivi sono negoziati con i terzi dalla Lega, quale mandataria con rappresentanza delle Società a se associate, alle migliori condizioni di mercato, per con-

tratti che consentano ai detti terzi l'utilizzazione e/o la sub-commercializzazione di ogni Prodotto Collettivo per un arco di tempo non superiore a 12 mesi.

5. Devono intendersi quali prodotti monotematici, ai fini del successivo comma 6, quelli che siano esclusivamente dedicati ed esclusivamente riferibili alle vicende sportive di una singola Società o di un suo specifico tesserato, con riguardo, tali vicende, a manifestazioni ufficiali (per esempio, il Campionato Italiano) (di seguito, Prodotti Monotematici).
6. I Prodotti Monotematici sono negoziati direttamente dalla singola Società. Ai fini della realizzazione di tali prodotti, l'Archivio Digitale è messo a disposizione della singola Società. A tal fine, la Lega consentirà che vengano riprodotte copie dei materiali costituenti l'Archivio Digitale. I costi tecnici per la ricerca, la duplicazione e il riversamento dei materiali costituenti l'Archivio Digitale, nonché i costi dei supporti, saranno sostenuti da ogni Società che intenda realizzare i Prodotti Monotematici.
7. Tenuto conto:
 - a. che ogni Società è titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento delle immagini e dei suoni delle proprie partite considerate casalinghe dai regolamenti applicabili;
e
 - b. che tra tali diritti rientra il diritto sull'archivio delle predette immagini e dei predetti suoni;

al fine di consentire ad ogni Società la realizzazione dei Prodotti Monotematici, ogni Società associata alla Lega, attraverso il vincolo associativo, consente ad ogni altra Società associata alla Lega di utilizzare, per i soli fini della realizzazione dei Prodotti Monotematici, le immagini e i suoni riferiti alle proprie gare considerate casalinghe contenuti nell'Archivio Digitale, in regime di reciprocità.

8. I criteri di distribuzione tra le Società associate dei proventi derivanti dai rapporti contrattuali di cui al comma 4 sono deliberati dall'Assemblea Generale.

Art. 3 - Associazione delle società

1. Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di competenza per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Lega:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci;
 - b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;

- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di almeno 20.000 spettatori per il Campionato di Serie A ovvero, per il Campionato di Serie B, di almeno 10.000 spettatori, salvo deroghe, anche condizionate, da parte del Consiglio di Lega.

Art. 4 - Le società

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto federale, le NOIF, il presente Regolamento e tutte le altre norme federali.
2. Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dalla omologazione dei verbali di assemblea. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i movimenti relativi alla posizione dei soci. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.
3. Il Consiglio di Lega rende al Presidente Federale il parere ex articoli 18 e 20 delle NOIF sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), delle presenti norme.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Salvo deroga del Consiglio di Lega, non può rappresentare le società nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega altra società nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art. 45 delle NOIF, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega.
3. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:
 - a) per rinuncia al Campionato di competenza;
 - b) per passaggio ad altra Lega;
 - c) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla FIGC;
 - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni.

TITOLO II

GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Art. 7 - Gli Organi della Lega

1. Gli Organi della Lega Nazionale Professionisti sono:
 - a) l'Assemblea Generale;

- b) le Assemblee di categoria;
 - c) il Consiglio di Lega;
 - d) il Comitato di Presidenza;
 - e) il Presidente;
 - f) il Vice Presidente Vicario;
 - g) i Vice Presidenti;
 - h) il Direttore Generale;
 - i) il Collegio dei Revisori;
 - j) l'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica.
2. La carica di Vice Presidente Vicario, di Vice Presidente e di Consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'espletamento della funzione.

Art. 8 - Le Assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:
- a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) le Assemblee di categoria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

Art. 9 - L'Assemblea Generale

1. Modalità di partecipazione:
- a) partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal legale rappresentante.
 - b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente. Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla società da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Nazionale Professionisti.
 - c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra Società della mede-

sima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società oltre la propria.

- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ne ha la legale rappresentanza.
 - e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo presso la LNP o, in difetto, ad un funzionario della LNP designato dal Presidente.
 - f) Fermo il dettato delle precedenti a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche o professionali per l'organizzazione calcistica e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
 - g) Partecipano all'Assemblea Generale senza diritto a voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente della Lega, il Vice Presidente vicario, i Vice Presidenti di Serie A e di Serie B, i componenti del Consiglio di Lega, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
 - h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio di Lega relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.
2. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Lega, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società associate almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario, da un Vice Presidente, con priorità per il più anziano di età, da due Consiglieri.

L'Assemblea è, comunque, valida con la presenza di tutte le società associate, del Collegio dei Revisori e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega.

Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Generale Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale;
 - b) in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.
4. Attribuzioni dell'Assemblea Generale. Sono di competenza dell'Assemblea Generale:
- a) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice Presidente Vicario della Lega;
 - b) l'elezione e la revoca, consentita ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
 - c) la nomina dell'organismo di garanzia previsto dall'articolo 9, comma 5, dello Statuto Federale;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio redatti dal Consiglio di Lega;
 - e) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e la designazione dei candidati della LNP a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC;
 - f) la determinazione della città sede della Lega;
 - g) l'approvazione e la modificazione del Regolamento della Lega;
 - h) la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano entrambe le categorie;
 - i) l'approvazione del Codice Etico;
 - j) la nomina dei componenti dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica;
 - k) la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli organi della Lega;
 - l) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio di Lega;
 - m) ogni altra deliberazione che il Consiglio di Lega si determini motivatamente a sottoporle.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i tre quinti delle società aventi diritto a voto.
6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti, con priorità per il più anziano di età. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale della Lega o da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.

8. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi, salve le maggioranze qualificate previste dal presente Regolamento, le quali si applicano sia per l'elezione sia, limitatamente a quelle previste in prima votazione, per la revoca. Le deliberazioni relative all'approvazione e alla modificazione del Regolamento della Lega, nonché quelle che fissano i criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano entrambe le categorie sono validamente assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Al fine della verifica delle maggioranze di cui al presente articolo, a ciascuna società di Serie A è attribuito un voto multiplo tale da consentire che il totale dei voti delle società di Serie A sia pari al 60% del totale dei voti di tutte le società di Serie A e B aventi diritto a voto. Ad esempio, per la stagione sportiva 2008/2009, alle società di Serie A è attribuito un voto pari a 1,65 per società di serie A e a 1 per società di serie B; in questo caso il totale dei voti sul quale calcolare le maggioranze è pari a 55.

9. Cambiamento della città sede della Lega. Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega stessa.
10. Elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Lega sono eletti con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l'Assemblea. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
11. Designazione dei candidati della Lega a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.
12. Elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega. I Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega devono possedere i requisiti previsti dall'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale e dall'art. 19, comma 1, del presente Regolamento. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che, avendo ricevuto almeno il 40% dei voti espressi, ne conseguono il maggior numero.
13. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto in qualsiasi momento di prendere visione e di ottenere una copia dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.
14. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei

lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 13.

Art. 10 - Assemblee di categoria

1. Modalità di partecipazione.

- a) Partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, di categoria di Serie A e di Serie B solo quelle società associate nella Lega appartenenti alla Serie. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea della propria categoria dal legale rappresentante.
- b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente. Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla società da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Nazionale Professionisti.
- c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.
- e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo presso la LNP o, in difetto, ad un funzionario della LNP designato dal Presidente.
- f) Fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b) le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche o professionali per l'organizzazione calcistica e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- g) Partecipano all'Assemblea di categoria senza diritto a voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente della Lega, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti della categoria, i componenti del Consiglio di Lega, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega.

- h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria della propria Serie, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione.
2. Convocazione dell'Assemblea di categoria. L'Assemblea di categoria è convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Lega di categoria, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società associate di categoria almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente di categoria, da due Consiglieri di Lega di categoria.

L'Assemblea è, comunque, valida con la presenza di tutte le società associate di categoria, del Collegio dei Revisori e della maggioranza dei Consiglieri di Lega di categoria.

Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria di categoria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria aventi diritto di voto.

3. Riunioni delle Assemblee di categoria di Serie A e di Serie B. Le Assemblee di categoria si riuniscono:
 - a) in via ordinaria almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale;
 - b) in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria, aventi diritto di voto.
4. Attribuzioni delle Assemblee di categoria. Sono di competenza delle Assemblee di categoria:
 - a) l'elezione e la revoca dei Vice Presidenti di categoria, da scegliersi fra soggetti amministratori di una Società associata nella Lega o che possiedano, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto di una Società associata nella Lega. La Società associata deve essere di appartenenza della categoria di riferimento;
 - b) l'elezione e la revoca di undici componenti il Consiglio di Lega, sei dei quali eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e cinque eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B;
 - c) la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano la sola categoria;
 - d) ogni altra deliberazione che il Consiglio di Lega si determini motivatamente a sottoporle.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea di categoria, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti delle società della categoria aventi diritto a voto e, in seconda convocazione,

trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza di almeno i tre quinti delle società della categoria aventi diritto a voto.

6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente di categoria o da un Consigliere di Lega di categoria, con priorità per il più anziano di età. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale della Lega ovvero da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.
8. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea di categoria sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salve le maggioranze qualificate previste dal presente Regolamento, le quali si applicano sia per l'elezione sia per la revoca.
9. Elezione dei Vice Presidenti e dei Consiglieri di Lega. Il Vice Presidente e i Consiglieri di Lega di categoria sono eletti con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
10. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentati delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione e di ottenere una copia dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.
11. Reclami. Contro la validità delle Assemblee di categoria e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea di categoria possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 10.

Art. 11 - Il Consiglio di Lega

1. Il Consiglio di Lega è composto:
 - a) dal Presidente della Lega che lo presiede;
 - b) dal Vice-Presidente Vicario;
 - c) dai due Vice-Presidenti di Serie A e di Serie B;
 - d) da sei consiglieri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie A;
 - e) da cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie B.

2. Il Consiglio di Lega rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi estive o, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C. comunque entro il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della FIGC. L'Assemblea Generale della Lega è convocata dal Presidente scaduto ovvero, in caso di impossibilità o inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. I componenti il Consiglio decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega.
5. I Vice-Presidenti e i consiglieri la cui società cessi di far parte della Lega o muti di categoria ovvero che perdano la qualità di amministratori di società associata o la titolarità della partecipazione prevista dall'art. 19 del presente Regolamento decadono dalla carica. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega entro venti giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega.
6. I consiglieri decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
7. In caso di decadenza, comunque accertata, il Presidente della Lega convoca l'Assemblea competente per l'elezione sostitutiva. L'Assemblea è convocata entro dieci giorni dall'accertamento della decadenza con il termine minimo di convocazione. I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso. I consiglieri decaduti cessano immediatamente dalla carica. Ove la decadenza riguardi più di sei componenti, le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Comitato di Presidenza, integrato - in caso di decadenza di Vice-Presidente di Serie A o di Serie B - dal membro del Consiglio più anziano nella carica, o, in caso di pari anzianità, di età appartenente alla stessa Serie. In caso di decadenza dell'intero Consiglio di Lega, le funzioni di spettanza della Lega, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, sono svolte dal Collegio dei Revisori.
8. Alle riunioni del Consiglio di Lega partecipano, senza diritto di voto e per quanto di competenza, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega e il Collegio dei Revisori della Lega.
9. Il Consiglio di Lega è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento e in ordine, dal Vice Presidente Vicario, da un Vice Presidente, con priorità per il più anziano di età, da due consiglieri. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via telefax o posta elettronica, ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori. La raccomandata a.r. deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il Vice Presidente Vicario non ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega.

10. Il Consiglio di Lega si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Deve essere sollecitamente convocato su richiesta scritta e motivata del Vice Presidente Vicario, di un Vice Presidente, di cinque consiglieri. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale della Lega che ne redige i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.
11. Il Consiglio di Lega si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che il Presidente e il Direttore Generale siano nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In caso di teleconferenza o videoconferenza il comma 8 si applica limitatamente al Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
12. Il Consiglio di Lega è l'organo di indirizzo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) detta le strategie politiche, amministrative e gestionali della Lega, assumendo tutte le relative deliberazioni, fatta salva la facoltà di rimetterle motivatamente all'Assemblea Generale o di Categoria;
 - b) determina le attribuzioni, diverse da quelle indicate direttamente dal presente Regolamento, delle Assemblee;
 - c) propone all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC;
 - d) può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Vicaria della Lega;
 - e) può attribuire delega per materia o singolo affare ai Consiglieri;
 - f) nomina il Direttore Generale ed eventualmente il Vice Direttore Generale, stabilendone il compenso;
 - g) articola, su proposta del Direttore Generale, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura e l'organizzazione;
 - h) costituisce commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega, nominando i componenti, fissando i compensi e determinando le risorse organizzative e finanziarie necessarie al loro funzionamento;
 - i) conferisce incarichi a consulenti e collaboratori per la migliore e più professionale efficienza operativa della Lega;
 - j) redige il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio della Lega;
 - k) provvede, per quanto di competenza, a certificare alla FIGC, anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione ai campionati;
 - l) stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e ne fissa date e orari;
 - m) stabilisce e coordina l'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega;

- n) determina le modalità e la misura degli adempimenti finanziari delle società associate nei confronti della Lega;
- o) designa i rappresentanti della Lega in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega stessa, nonché quelli in seno a commissioni degli organi competenti;
- p) provvede all'amministrazione ed all'utilizzo delle entrate della Lega;
- q) può proporre alle Assemblee di Categoria i criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano una sola di esse, nonché all'Assemblea Generale i criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano entrambe le categorie, ai fini delle deliberazioni di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 4, lettera h) e all'art. 10, comma 4, lettera c) del presente Regolamento;
- r) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti;
- s) propone all'Assemblea Generale le modifiche del Regolamento della Lega;
- t) esprime al Presidente della FIGC il proprio parere ex articoli 18 e 20 delle NOIF in merito ai cambiamenti di denominazione sociale, alle fusioni tra due o più società associate, alle scissioni di società, ai conferimenti d'azienda sportiva e ai trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega;
- u) approva il Regolamento di procedura dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica;
- v) approva i Regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
- w) redige la Relazione Annuale sull'attività della Lega;
- x) svolge ogni altra funzione attribuita da normativa di Lega o degli organi competenti dell'ordinamento del gioco del calcio.

Art. 12 - Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario, dai due Vice Presidenti, da un Consigliere in rappresentanza della Serie A e da un Consigliere in rappresentanza della Serie B, scelti da e tra quelli eletti in rappresentanza delle due Serie. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, e, per quanto di competenza, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
2. Rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Il Comitato di Presidenza sovrintende all'attività operativa, amministrativa e gestionale della Lega, al fine di garantirne il normale funzionamento, e delibera le assunzioni del personale della Lega.
4. Il Comitato di Presidenza è convocato, per iscritto, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce almeno una volta al mese e ogni

qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Solo in caso di motivata necessità o urgenza il Comitato di Presidenza può essere convocato senza formalità.

5. Il Comitato di Presidenza, presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario è validamente costituito con la presenza di tre componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il Vice Presidente Vicario non ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per motivi particolari e non dilazionabili, il Comitato di Presidenza può deliberare nelle materie attribuite al Consiglio di Lega, alla cui ratifica sono sottoposti nella sua prima riunione successiva. In caso di mancata ratifica, la delibera perde efficacia ex tunc, fatta salva la facoltà del Consiglio di Lega di regolare l'avvenuta esecuzione della delibera.
7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 11.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega; presiede le Assemblee, il Consiglio di Lega, il Comitato di Presidenza; cura i rapporti, di competenza della Lega, con gli organismi calcistici, e con le istituzioni statali e internazionali.
2. Il Presidente attua, in armonia con le attribuzioni del Comitato di Presidenza, le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Lega.
3. Il Presidente assicura, in armonia con le deliberazioni del Comitato di Presidenza, la gestione della Lega, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega.
4. In particolare, il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale e alle Assemblee di categoria, al Consiglio di Lega ed al Comitato di Presidenza;
 - b) può conferire deleghe per materia o singoli affari al Vice Presidente Vicario, ai due Vice Presidenti di categoria, ai due Consiglieri che compongono il Comitato di Presidenza;
 - c) può conferire incarichi a consulenti e collaboratori esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze, all'interno del budget determinato dal Consiglio di Lega. Il Consiglio deve essere informato prontamente;
 - d) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - e) adotta, in caso di motivi di particolare e non dilazionabile urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Lega e del Comitato di Presidenza, sottoponendole alla loro ratifica nella prima riunione. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex tunc, fatta salva la facoltà del Consiglio o del Comitato di regolare gli effetti dell'avvenuta esecuzione della delibera.

5. Il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dal Consiglio di Lega.

Art. 14 - Il Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di revoca, decadenza, cessazione, impedimento.
2. Il Vice Presidente Vicario assicura la cura delle funzioni ad esso delegate.

Art 15 - I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Regolamento; convocano e presiedono le Assemblee di categoria; sostituiscono, con priorità per il più anziano di età, il Vice Presidente Vicario nei casi previsti dal Regolamento.
2. I Vice Presidenti assicurano la cura delle funzioni ad essi delegate.

Art. 16 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale costituisce il vertice esecutivo dell'apparato amministrativo e gestionale della Lega; porta in esecuzione le deliberazioni dei superiori Organi della Lega, nel rispetto delle relative competenze; dirige e amministra gli Uffici della Lega, verso i quali è in posizione di superiorità gerarchica; provvede, sin dall'assunzione, a regolare contrattualmente i rapporti con i dipendenti della Lega.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Lega, che ne definisce i poteri.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato e di quello degli Uffici della Lega, per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Lega e al Presidente, del quale è il primo collaboratore amministrativo e gestionale.
4. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per gli altri Organi della Lega.
5. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dal Consiglio di Lega.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori della Lega è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. I componenti il Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti e non possono svolgere alcuna altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega. Lo svolgimento di tale funzione deve essere immediatamente comunicata alla Lega dal revisore interessato e comporta l'immediata decadenza dal Collegio, salva l'eventuale azione di responsabilità.

3. Il Presidente e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. Il revisore effettivo che ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, che è più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento assoluto e permanente. I revisori supplenti sono eletti con la maggioranza dei voti validamente espressi e tra essi prevale, per l'eventuale sostituzione di revisore effettivo in caso di suo impedimento assoluto e permanente, chi ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, il più anziano per età.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Assemblea e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori presenta la relazione annuale sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega al Consiglio di Lega, che ne riferisce all'Assemblea Generale.

Art. 18 - L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica

1. L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica cura l'applicazione del "Codice Etico" e, fatte salve le competenze degli Organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del "ne bis in idem", irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni anche di natura economica.
2. L'Alto Comitato effettua, ai fini di cui al comma 1, la necessaria istruttoria avvalendosi, previo avviso al Direttore Generale della Lega, anche di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, il cui eventuale onere è a carico della Lega.
3. L'Alto Comitato si compone di un organismo di primo grado e di un organismo di secondo e ultimo grado.
4. L'organismo di primo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e quattro membri. L'organismo di secondo e ultimo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e otto membri.
5. Tutti i componenti del Comitato sono nominati dall'Assemblea Generale tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica, contabile, e di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi organismo del calcio.
6. L'Alto Comitato giudica sotto la presidenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e con un numero di membri non inferiore a due per il primo grado e non inferiore a quattro per il secondo e ultimo grado. Prevale, se del caso, il voto di chi presiede la riunione.
7. L'esercizio delle funzioni istruttoria e giudicante deve svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio per tutti i soggetti interessati. A tal fine, l'Alto Comitato elabora un regolamento di procedura, approvato dal Consiglio di Lega.
8. L'organismo di secondo e ultimo grado dell'Alto Comitato ha, altresì, funzione propositiva in relazione al "Codice Etico", il cui articolato finale deve essere sottoposto all'approvazione della FIGC.

Art. 19 - Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli Organi esecutivi.

1. Sono eleggibili quali consiglieri di Lega gli amministratori o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società associata nella Lega.
2. Il Presidente eletto deve dimettersi dalle cariche di amministratore e, comunque, gestionali di società associata entro sette giorni dall'elezione, fornendo alla Lega la relativa prova documentale. In caso di mancata dimissione entro tale termine, il Presidente è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Lega e diviene ineleggibile, anche quale consigliere, per il quadriennio olimpico.
3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente ed in quella di Vice Presidente Vicario, le cui funzioni sono nel caso svolte dal Vice Presidente più anziano per età, il Consiglio di Lega convoca entro dieci giorni l'Assemblea della Lega, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca le Assemblee di competenza per procedere a nuove elezioni nei termini di cui sopra.
4. I verbali delle riunioni del Consiglio di Lega, firmati dal Presidente e dal Direttore Generale, sono conservati presso la sede della Lega e sono a disposizione dei legali rappresentanti delle società, che ne possono ottenere una copia.

Art. 20 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega sono portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega o diffusi attraverso mezzi informatici. L'affissione o la diffusione attraverso mezzi informatici ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.
2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

Art. 21 - Gli Uffici

1. La gestione operativa della Lega è assicurata dagli Uffici, sotto la direzione del Direttore Generale, il quale ne risponde, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente, al Comitato di Presidenza e al Consiglio di Lega.
2. Agli Uffici della Lega sono preposti dipendenti o collaboratori della Lega, i quali operano secondo le direttive del Direttore Generale.

3. La Direzione Generale è retta dal Direttore Generale, eventualmente coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, cui il Direttore può conferire delega scritta per materia o singoli affari.
4. Il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, un Vice Direttore Generale ovvero altro soggetto delegato dal Direttore Generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Lega.
5. Il Direttore Generale della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società;
 - c) coordina e svolge le attività di raccordo delle singole società associate.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 22 - Preventivo e rendiconti

1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale della Lega.
3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 27, comma 3, lettera f), dello Statuto.

Art. 23 - Entrate della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a) le eventuali tasse di iscrizione ai campionati che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega;
 - c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega;
 - d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti, ove previsto;
 - e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
 - f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega;
 - g) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi di cui all'art.1, n.3, lett.j), ai fini della distribuzione alle Società;
 - h) i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 4;
 - i) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti relativi al "pallone della Lega", di cui all'art. 32.;
 - j) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata dal Regolamento o dall'Assemblea.
2. Le entrate della Lega, costituenti meri introiti finanziari di natura mutualistica ricevuti al fine della successiva ripartizione tra le Società, sono costituite dalle quote versate dalle singole Società, in base ai criteri deliberati dai competenti Organi della Lega ai sensi del presente Regolamento, sui proventi conseguiti attraverso la vendita individuale o in consorzio dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite casa-

linghe in criptato (pay tv e pay per view), dei diritti new media (quali, a titolo non esaustivo, Internet e telefonia mobile), nonché dei diritti per l'estero.

3. Le somme necessarie al funzionamento della Lega sono corrisposte a quest'ultima dalle Società associate, in parti uguali tra loro, in ragione dei 2/3 dell'intero quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie A e in ragione del residuo 1/3 quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie B.

Art. 24 - Interventi Federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega somme destinate per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La Lega, istituendo un apposito conto, destina le somme a titolo di interventi da corrispondere alle proprie società associate per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto.

Art. 25 - Adempimenti amministrativi e contabili

1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 delle presenti norme, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede a devolvere alla Lega Professionisti di Serie C le eventuali somme derivanti da accordi di solidarietà stipulati tra la Lega Nazionale Professionisti e/o le sue Società e la Lega Professionisti di Serie C e/o le sue Società.
3. Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Lega i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.
4. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23.3.81 n. 91.
5. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseveramento della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
6. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.:
 - a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;

- b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società, nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno otto giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, tramite un proprio Delegato, anche in occasione di gare. Ove il Delegato non abbia la possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente in misura comunque non superiore al 5% della somma oggetto della esazione;
8. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 26 - Adempimenti economico-finanziari delle società

1. Tassa d'iscrizione. Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega per le quali è previsto tale adempimento, devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Lega.
2. Le Società devono provvedere al versamento alla Lega delle somme di cui all'art. 23, secondo comma, e delle quote di cui al terzo comma dell'art. 23.
3. Emolumenti dei tesserati. Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C.
4. Sanzioni per gli inadempienti. Il Consiglio della Lega è tenuto a deferire le società ed i loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:
 - a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega, e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
 - b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 25 delle presenti norme.

Art. 27 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega

1. Le Società devono depositare nella sede della Lega i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi e dei diritti new media (quali, a titolo non esaustivo, Internet e telefonia mobile), ivi compresi, in tutti i casi, quelli per l'estero, per consentire alla Lega di verificare:
 - a. la compatibilità di tali contratti con le previsioni di cui all'art. 1, comma 3), lettera c);
 - b. i corrispettivi economici previsti dai criteri cui fa riferimento l'art. 23. Il deposito deve essere effettuato entro 15 giorni dalla stipulazione di ciascun contratto. I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Lega determina, secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti.

2. Le società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle Società organizzatrici – ospitanti delle gare inseriscano:
 - La sigla istituzionale dedicata alla L.N.P. (così come applicata nella stagione sportiva 1998/99) contenente logo degli eventuali sponsor ufficiali delle manifestazioni di cui all'art. 30 del presente regolamento; sponsor ufficiali che non potranno comunque essere emittenti televisive e/o produttori e/o distributori di materiale tecnico – sportivo:
 - a) in apertura di tutte le manifestazioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 2;
 - b) in apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.
 - Il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti qui sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole Società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della L.N.P.
3. Le società sono tenute a depositare nella sede della Lega, entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati ai sensi dell'art. 72, comma 4, delle NOIF. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

Il Consiglio di Lega determina, secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti.

4. Il Consiglio di Lega ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio di Lega ha gli stessi poteri che gli artt. 75 e 76 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.

TITOLO IV

L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 28 - Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 29 - Sospensione annuale

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 30 - Competizioni agonistiche obbligatorie

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono:

- Campionato di Serie A;
- Campionato di Serie B;
- Coppa Italia;
- Supercoppa di Lega;
- Campionato "Primavera";
- Coppa Italia "Primavera";
- Supercoppa "Primavera"

- Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea della Lega nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.
2. L'ordinamento dei Campionati di Serie A e di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 31 - Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato e di qualificazione di Serie A e B;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni indette dalla Lega ai sensi del precedente articolo.

Art. 32 - Il pallone della Lega

1. Tutte le gare di cui agli articoli 30 e 31 si disputano con un pallone ufficiale della Lega (di seguito Pallone Ufficiale).
2. Le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.

Art. 33 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi

1. Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso da biglietti e abbonamenti. La quota deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali.
2. La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata e le relative modalità di liquidazione sono fissate per ogni Campionato dal Consiglio di Lega.
3. Una copia del borderò di incasso deve essere consegnata alla società ospitata. Altra copia del borderò deve essere inviata dalla società ospitante alla Lega entro i cinque giorni successivi allo svolgimento della gara.
4. La violazione delle disposizioni del precedente comma 3 comporta il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 34 - Rimborso spese per gare effettuate in campo neutro

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 1, la società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere, come minimo, alla società ospitata su altro campo la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
2. La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 39, comma 8, deve versare alla società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, calcolato come stabilito, a seconda dei casi, dagli art. 33, commi 1 e 2, 34, comma 1, o 35, comma 1.

Art. 35 - Rimborso spese per gare effettuate in assenza di pubblico (a “porte chiuse”)

1. Nel caso di gara disputata in assenza di pubblico per effetto di decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva, con o senza obbligo di disputa in campo neutro, la società ospitante deve corrispondere la sola quota di partecipazione sugli incassi da abbonamenti e non ha titolo a percepire, viceversa, la propria quota di partecipazione sugli incassi da biglietti della corrispondente gara giocata in trasferta sul campo della società ospitata nella gara disputata in assenza di pubblico. Pertanto, nel caso in cui la disputa della gara in assenza di pubblico si verifichi nel girone di ritorno, la quota percentuale sui biglietti, se già percepita in occasione della gara di andata, deve essere restituita.

Art. 36 - Rimborso spese per gare non effettuate o sospese

1. Ove la società ospitante rinunci alla disputa della gara, deve corrispondere alla società ospitata la quota di percentuale di partecipazione sull'incasso risultante dalla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
2. Ove la rinuncia venga comunicata dalla società ospitata, questa è tenuta a corrispondere alla società ospitante un indennizzo pari all'80% della media degli incassi netti effettuati dall'inizio del Campionato e se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, della media degli incassi del precedente Campionato. Al fine del calcolo, si applica il disposto del presente articolo. L'indennizzo è elevato dall'80 % all'85 % nel caso in cui la rinuncia non venga comunicata entro il termine stabilito dall'art. 41 comma 1; termine utile per evitare alla società ospitante le spese di organizzazione della gara.
3. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, se è dovuto un indennizzo dalla società che rinuncia alla disputa di gara amichevole o di Coppa Italia

Art. 37 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché gare di cui all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

1. Gli incassi relativi alle gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega.

Art. 38 - Calendari delle competizioni ufficiali

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente della Lega l'anticipazione al sabato delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno degli ottavi di finale della UEFA Champions League e dei quarti di finale della Coppa UEFA, le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.
4. La richiesta della società interessata deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente della Lega dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 39 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizio-

- ni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
- c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
 - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.
 3. Per le gare interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della Lega, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
 4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;
 - b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
 5. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
 6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prose-

cuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.

7. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.
8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

Art. 40 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle presenti norme.
2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. Il Consiglio di Lega può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte gli indennizzi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 36.

Art. 41 - Rinuncia e ritiro da gare

1. La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta, oltre al pagamento degli indennizzi stabiliti e dell'ammenda prevista, l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 42 - Tornei organizzati dalle società

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.

3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. Le società di Serie A e B che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite tesserati, comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 43 - Gare amichevoli, gare di allenamento

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia.
5. Le società in trasferta per gare di campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della società ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 44 - Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C.,

corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.

2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 45 - Squadre rappresentative

1. La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio di Lega, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 46 - Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

Art. 47 - Assicurazione per gli stadi

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizza-

zione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio di Lega fissa i massimali di polizza.

Art. 48 - I campi di giuoco

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Regolamento degli Stadi della LNP, nonché alle seguenti disposizioni.
2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato.
6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 49 - Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla Lega per la stagione sportiva in corso;
 - b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
 - c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.

2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.
3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatorio per le gare di campionato e tornei minori, organizzati dalla Lega.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:
 - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
 - c) gli occupanti la "panchina aggiuntiva" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle NOIF.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.
7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici ed i teleoperatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Art. 50 - DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio di

Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.